

PROGETTO
“A SCUOLA DI COSTITUZIONE”
A.S. 2021/2022

10[^] Edizione ANPI “ Elvio Palazzoli” di Grosseto

CLASSE 2 BR ISIS Leopoldo II di Lorena

“L’art. 11 della Costituzione nella visione dei Costituenti: Ripudio della Guerra, necessità delle organizzazioni internazionali e cittadinanza globale nell’epoca digitale.”

INTRODUZIONE

In questo lavoro la **Classe 2 BR dell’ ISIS Leopoldo II di Lorena** ha cercato di ricostruire la nascita dell’ art. 11 della Costituzione, i principi e i lavori dell’Assemblea Costituente.

L’articolo 11 della Costituzione recita così:

- ***“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.***

L’affermazione con cui si apre è molto forte: ***“L’Italia ripudia la guerra”***. Si poteva semplicemente dire che l’Italia rinuncia alla guerra o che la condanna. Invece si preferì usare un termine forte, uno di quelli che genera orrore e repulsione: «ripudiare» è il gesto di chi spinge all’indietro. Dunque un’azione attiva. Una frase del genere dovette apparire come la più bella affermazione che un uomo potesse fare all’indomani di un conflitto che aveva sparso, in tutto il mondo, ben 62 milioni di vittime tra civili e militari. La seconda guerra mondiale, terminata appena due anni prima dell’ultimazione della Costituzione, aveva lasciato ferite in ogni famiglia. È stata la guerra più devastante e drammatica della storia dell’umanità per le sofisticate armi con cui la si era combattuta, per lo sterminio delle razze ritenute inferiori, per la devastazione di intere città e popolazioni. Parlare di ***«pace»*** era come parlare di resurrezione: una nuova vita, di lì in avanti, per i popoli del mondo.

Nel corso dei lavori preparatori dell’ Assemblea il ***ripudio*** della guerra e la necessità di dare grande importanza al ***principio pacifista*** formulandolo con forza, hanno trovato fin da subito l’accordo di tutte le forze politiche. Nel ripudio della guerra i costituenti vollero sia sottolineare il distacco dal passato fascista sia unire l’Italia agli altri popoli, nell’aspirazione comune ad un mondo di pace.

L’art. 11 della Costituzione trova la sua base:

- **nel superamento delle chiusure proprie dell’ esaltazione dell’ idea di nazione**
- **nell’ apertura verso l’Europa, l’ONU e le altre organizzazioni internazionali.**



Per questo il ***ripudio della guerra, la rimozione degli ostacoli per la realizzazione della pace, la limitazione della sovranità statale in condizioni di reciprocità con gli altri Stati*** fanno parte di un’ unico articolo logico e coerente nella sua configurazione, privo di commi e dotato di un significato unitario, coerente e giuridicamente vincolante.

Noi italiani non fummo i soli a proclamare questo principio. Nella Costituzione francese del 1946 si legge che «*La Repubblica non intraprenderà alcuna guerra a scopo di conquista e non impiegherà mai le sue forze contro la libertà di alcun popolo*». La Germania scrisse che «*Le azioni idonee a turbare la pacifica convivenza dei popoli, in particolare a preparare una guerra offensiva, sono incostituzionali*». I popoli speravano insomma in una pace universale.

La seconda parte dell'articolo 11 ammette limitazioni di sovranità nazionale (ossia del potere dello Stato) laddove finalizzate a garantire la pace e la giustizia fra le Nazioni.

1 - L'ampio consenso sul ripudio della guerra: il Principio Pacifista.

In passato la discussione sull'art. 11 della Costituzione verteva essenzialmente sulla questione del valore **programmatico** della disposizione, alla quale inizialmente si tendeva a negare forza giuridica vincolante.

Da tempo il dibattito è stato superato, con l'affermazione del **valore giuridico vincolante delle norme costituzionali**, già chiaramente affermato dagli stessi Costituenti. Ancora più è superato con l'attribuzione ai suoi principi del massimo valore di "**principi fondamentali**" del sistema, principi supremi addirittura immodificabili.

➤ *Quale era l'intento dei Costituenti?*

Dalla lettura degli interventi di deputati appartenenti a partiti diversi non ci sono dubbi e incertezze. La linea politica su cui si fondò l'accordo di tutti appare chiara e sono ben visibili gli **ideali internazionalistici** che la ispirano: nessuna affermazione generica, ma bensì parole chiare e attentamente studiate, allo scopo di esprimere con la massima forza norme giuridiche.

Il concetto di **pace** è strettamente legato a quello di **guerra**. I due termini costituiscono un tipico esempio di antitesi, come gli analoghi "*ordine-disordine*", "*concordia-discordia*", "*armonia-disarmonia*". Nell'art.11 hanno il significato di condannare la guerra e scoraggiarne il ricorso.

➤ Questo era l'intento preciso di tutti i componenti dell'Assemblea.

Forze politiche diverse per orientamento e cultura si trovarono d'accordo tutte insieme nell'introdurre e nel dare rilievo al fondamentale **principio pacifista**.

Non c'è alcun dubbio che la formula scelta per il *divieto* suoni particolarmente forte. Infatti questo si capisce dall'attenzione particolare posta nella scelta del verbo **ripudia** preferito ad altri verbi (come rinuncia o condanna) perché ha un accento energico. Il respingere decisamente implica così la rinuncia alla guerra.

Nelle diverse fasi dei lavori, anche in Assemblea Plenaria, viene ribadito il rifiuto dell'*atto di violenza* e l'intento di eliminare la guerra per sempre riconoscendo che ogni tipo di contrasto e conflitto può essere risolto col **ragionamento**.

Il termine guerra, dunque, per alcuni era un concetto dal significato ampio e comprensivo di **violenza**: l'Italia non userà MAI violenza alla libertà di alcun popolo.

➤ *Da quali principi erano accomunati i Costituenti?*

Le diverse culture dei Costituenti, al di là delle profonde differenze di storie e provenienze politiche, erano accomunate dall'appartenenza al principio antibellicista e internazionalista. Infatti **l'universalismo cattolico**, il riconoscimento del carattere universale di tutti gli uomini, della loro parità di diritti indipendentemente dalla loro razza, religione, cultura e l'aspirazione all'avvicinamento fra i popoli (con le profonde motivazioni etiche dell'internazionalismo cristiano-democratico) ben si affiancavano all' **internazionalismo ideologico** di comunisti e socialisti, alla loro sentita esigenza di collaborazione politica con le grandi potenze democratiche (Unione sovietica compresa), trovando corrispondenza sicura nelle motivazioni ideologiche dei partiti minori, in particolare nell' ideale federalista del partito repubblicano e del partito d'azione.

Due soli deputati in seno all'Assemblea si espressero in modo contrario all'art. 11, motivando il loro "no" sulla difficoltà di distinguere guerre giuste da guerre ingiuste e soprattutto poiché consideravano ridicolo inserire un'affermazione simile nella Costituzione di un paese come era allora l'Italia ancora sotto il dominio di altri popoli e ormai disarmato.

➤ *Quale era il contesto in Italia e nel mondo?*

L'Assemblea Costituente non viveva in una sfera separata e isolata dal Paese e dalle idee che lo attraversavano. I suoi membri erano legati ai partiti che uscivano dalla clandestinità, i quali, ancor prima della fine del conflitto, andavano elaborando le linee dei programmi da porre alla base dell'ordine giuridico nuovo. Si tratta inizialmente di documenti diffusi nel corso di riunioni clandestine o pubblicati su giornali clandestini, rispetto ai quali gli interventi dei Costituenti sull'art. 11 appaiono in piena concordanza. Nel ricostruire l'intento dei Costituenti non può essere ignorato il fermento di pensiero che sta *prima e dietro* ai lavori. Studiosi e politici di diversi settori ponevano in primo piano gli stessi temi, la **sovranità** in primo luogo e la necessità della sua limitazione in funzione della pace, la solidarietà internazionale, la giustizia nei rapporti fra i popoli.

Il rifiuto del passato, l'opposizione alle concezioni belliciste dello Stato autoritario che aveva condotto l'Italia a vivere l'esperienza disastrosa della guerra rappresentavano quindi una forte spinta al ripudio della guerra e all'apertura verso gli altri popoli.

Il ripudio della guerra inoltre si inseriva in un clima mondiale di pace che traversava popoli e continenti. Infatti fin dal 1941 aveva trovato espressione in un documento, la **Carta Atlantica** - sottoscritta dal Presidente degli Stati Uniti **Franklin D. Roosevelt** e dal Primo Ministro britannico **Winston Churchill** nell'agosto del 1941 a bordo di una nave da battaglia nell'Oceano atlantico - nel quale le potenze alleate disegnavano lo scenario di un mondo futuro con l'intento di scongiurare altre guerre e enunciavano i principi per il futuro ordine mondiale: pace, autodeterminazione interna ed esterna, rinuncia all'uso della forza, creazione di un sistema di sicurezza generale. E, insieme, democrazia, libertà dalla paura, libertà dal bisogno.



La pace, obiettivo essenziale, non può infatti essere raggiunta e mantenuta senza le condizioni necessarie: nella Carta Atlantica del 1941 si ponevano già i presupposti indispensabili per la sua realizzazione. E alla Carta Atlantica espressamente si richiamano i Costituenti.

La pace è quindi posta come un bene supremo, che motiva l'adesione a organizzazioni

internazionali e le conseguenti limitazioni di sovranità dell'Italia.

Purtroppo la nostra storia recente dimostra che ci possono essere attentati alla libertà dei popoli anche senza giungere alla formale dichiarazione di guerra e nei quali sono coinvolte le *forze*, anche se non legalmente le *truppe*, di altri Stati.

2. L'art. 11 e lo sguardo aperto oltre i confini.

L'art. 11 è la disposizione che meglio consente di collocare la Costituzione Italiana in un **contesto mondiale** di valori condivisi e costringe ad allargare lo sguardo al di là dei confini nazionali e degli eventi legati alla nostra specifica storia; al di là dello stesso antifascismo inteso come fenomeno nostrano.

Infatti, se la Costituzione è indissolubilmente legata alla **Resistenza**, non va dimenticato che la Resistenza italiana s'inquadra nella dura lotta contro tutti i fascismi condotta per lunghi anni da popoli e Stati diversi.

Quindi il rifiuto della **guerra** e l'aspirazione a un mondo di **pace** coinvolgevano le diverse nazioni uscite tutte da una medesima devastante esperienza.

Violenze, distruzioni, morte, miseria, disperazione avevano suscitato rifiuti e insieme aspirazioni e speranze comuni. Per il loro futuro gli uomini volevano un mondo diverso e nuovo, prefigurato dalla famosa proclamazione delle **quattro libertà** del Presidente Roosevelt dove, insieme alle libertà tradizionali, vi erano la **libertà dalla paura** e la **libertà dalla miseria**.

Quegli eventi immani erano ancora troppo presenti nelle coscienze e nelle esperienze per non spingere tutti a cercare, in fondo, al di là di ogni interesse e strategia particolare, un consenso comune: perciò più che dal confronto-scontro di tre ideologie la Costituzione italiana «porta l'impronta di uno spirito universale e in certo modo temporale».

- La guerra subita e sofferta dai popoli era il primo elemento forte che fondava il consenso.



In questo scenario va collocato dunque l'art. 11, cui si aggiungeva, per i nostri Costituenti, l'antagonismo rispetto al bellicismo praticato dal regime fascista e la ferma intenzione di impedire il ripetersi di simili eventi catastrofici.

Un profondo e radicale capovolgimento, un deciso ripudio delle ideologie del fascismo fondato sulla violenza e sull'esaltazione della forza.

La distanza tra il pensiero dei Costituenti e il pensiero violento che aveva segnato in particolare i decenni fascisti si può comprendere dalle affermazioni del regime: «La guerra sta all'uomo come la maternità alla donna» diceva **Benito Mussolini**, definendo la pace «deprimente e negatrice delle

virtù fondamentali dell'uomo che solo nello sforzo cruento si rivelano alla luce del sole». Per concludere che: «Solo la guerra porta al massimo di tensione tutte le energie umane ed imprime un sigillo di nobiltà ai popoli che hanno la virtù di affrontarla. Tutte le altre prove sono dei sostituti».

Era necessario affermare nella Costituzione il principio della rinuncia alla guerra poiché strumento di politica offensiva e di conquista non soltanto per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a quel grande movimento del mondo intero che cerca di mettere la guerra fuori legge, ma in particolare per un motivo speciale interno di opposizione alla guerra che ha rovinato la Nazione.

I due argomenti s'incrociano e sono temi ricorrenti: il ripudio della guerra vale sia a marcare il distacco dal passato, sia ad unire l'Italia agli altri popoli nell'aspirazione comune a un mondo di pace. E' importante guardare con una prospettiva ampia il silenzio del testo costituzionale intorno all'Europa considerata, implicitamente ma sicuramente, inclusa: gli Atti che registrano i lavori della Costituente ben lo dimostrano.

3. I Costituenti, l'Europa, l'ONU, le altre organizzazioni internazionali.

Nell'art. 11 trova la sua base il superamento delle chiusure proprie del nazionalismo come sentimento e ideologia, particolarmente rigide nel sistema fascista. Quello dell'Assemblea Costituente era un orizzonte vasto, aperto al mondo intero, nel quale l'Europa era implicitamente inclusa.

➤ L'Europa era ben presente nel pensiero dei Costituenti.

Il fatto che nel testo non ne venga fatto un richiamo esplicito ha una spiegazione semplice: il legame tra Stati e popoli all'interno del nostro Continente era per tutti assolutamente scontato, implicito e già sicuramente contenuto nella formula generale che si andava ad approvare. Superfluo dunque era farne espressa menzione. L'apertura verso l'esterno condurrà a sviluppi importanti e significativi, dalle Comunità all'Unione Europea: è nell'art. 11 che la Corte costituzionale potrà trovare l'aggancio costituzionale indispensabile a legittimarne le norme e a giustificare la loro preminente posizione nell'ordinamento giuridico italiano.

Lo sguardo dei Costituenti andava ancora più lontano, oltre i confini del continente europeo: uno sguardo ampio, come ampio era l'obiettivo che volevano realizzare. L'orizzonte europeo tuttavia sembrava insufficiente ai Costituenti, anche se determinante per superare la prospettiva limitata della sovranità statale. Si riteneva infatti che l'organizzazione della pace dovesse avere una dimensione ancora più ampia, internazionale o addirittura mondiale.

Dalla lettura dei dibattiti sulla norma riguardante le **organizzazioni internazionali** rivolte allo specifico scopo di assicurare «*la pace e la giustizia fra i popoli*», la preoccupazione che subito emerge è proprio quella di riuscire a formularla nella maniera più idonea a favorire la massima inclusione dei futuri partecipanti e di evitare formule che comportassero il rischio di chiudere la porta alla partecipazione di Stati appartenenti a Continenti diversi.

Nel testo della Costituzione come abbiamo detto non si parla di Europa e nemmeno si parla di **ONU**. La prima, lo si è visto, è ampiamente presente negli interventi in varie sedute; la seconda è nominata esplicitamente in pochi interventi.

Tuttavia sono continui i richiami all'organizzazione della pace, a organizzazioni che assicurino pace e giustizia fra i popoli. Riferimenti generici ma chiari: l'aspirazione a partecipare all'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad essere perciò in armonia con quanto previsto dalla Carta, era sempre sottintesa.

L'art. 11 è una disposizione *«non a caso collocata tra i “principi fondamentali” della Costituzione e segna un chiaro e preciso indirizzo politico. Tant'è che la seconda parte dell'art. 11 allude con tutta evidenza all' Organizzazione delle Nazioni Unite (anche se l'Italia è entrata a farne parte in virtù di una successiva decisione dell'Assemblea generale, adottata appena il 14 dicembre 1955)»*.

Benché l'ONU sia sempre sullo sfondo, non risultano in particolare richiami all'art. 2 par. 4 della Carta: *«i membri devono astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dalla minaccia o dall'uso della forza»* e all'art. 2 par. 3 che obbliga i membri stessi a *«risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici»*. Richiami pertinenti in un dibattito sul ripudio della guerra e sulle condizioni per evitarla.

I riferimenti specifici all'ONU si trovano soprattutto quando si parla di Europa. In alcuni interventi l'ONU viene citata anche in negativo perchè, pur essendo favorevoli al federalismo europeo, non ritenevano invece che l'Italia potesse *«di trovare la tutela del suo pacifico sviluppo nell'Organizzazione delle Nazioni Unite»*. Le ragioni di queste idee negative sono varie: oltre alla struttura dell'organizzazione, il fatto che l'ONU si è messa *«sul terreno della politica delle zone d'influenza, di equilibrio politico, di blocchi»*, che sempre divide, e non porta alla pace.

Il fatto che l'art.11 si riferisse all'ONU e addirittura che fosse stato approvato in vista della partecipazione dell'Italia a quella specifica organizzazione non significa che la disposizione costituzionale non sia riferibile anche ad altre e diverse organizzazioni internazionali cui l'Italia partecipi o intenda partecipare.

Del resto, l'art. 11 è esplicito nell'ultima proposizione: l'Italia *«promuove e favorisce le organizzazioni rivolte a tale scopo»*, cioè pace e giustizia. Inserita dal Comitato di redazione al momento del coordinamento finale, la formula riprende una proposta fatta in Assemblea nella seduta del 24 marzo 1947 e intende sottolineare che l'Italia non solo consente, ma *vuole e favorisce* le limitazioni di sovranità e le organizzazioni per la pace.




«L'Italia ripudia la guerra come strumento di politica nazionale e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Favorisce la creazione e lo sviluppo di organizzazioni internazionali e consente, a condizione di parità con gli altri Stati, le relative limitazioni di sovranità».

- Tutte le organizzazioni internazionali, e non solo l'ONU, possono dunque trovare nell'art. 11 legittimazione per eventuali limitazioni di sovranità (o di libertà come pare più corretto).

E del resto, la disposizione è servita in primo luogo a legittimare le limitazioni derivanti dalla partecipazione alla Comunità europea.

L'art. 11 può pertanto essere invocato come fondamento legittimante a *due* condizioni precise e insuperabili:



Condizioni, entrambe, forse non riscontrabili in tutte le numerose organizzazioni cui l'Italia partecipa.

4. *La questione della Sovranità : la reciprocità.*

La questione della sovranità si colloca dunque in linea con il rispetto al *ripudio della guerra* e la necessità di rimuovere gli ostacoli alla realizzazione della pace.

- *Quale era l'ostacolo principale alla realizzazione della pace?*

Era da tutti condiviso che l'ostacolo principale fosse **la sovranità** degli Stati nella sua assolutezza.

Fin dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, 3 dicembre '46, venne sottolineata l'importanza di affermare in Costituzione, subito dopo il rifiuto della guerra, il principio dell' **autolimitazione della sovranità** : «*Lo Stato consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione e alla difesa della pace.*».

Infatti quasi tutti i disastri che si sono verificati in questi ultimi tempi, sono dovuti all'ostinazione con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto, senza limitazioni, la propria sovranità. Se si vuole veramente arrivare ad un lungo periodo di pace tra i popoli bisogna invece che le Nazioni si sottopongano a norme internazionali che rappresentino veramente una sanzione.

Limitazioni alla sovranità e alle chiusure che essa comporta, superamento del nazionalismo, solidarietà con gli altri popoli erano quindi considerate condizioni indispensabili alla pace e dunque a rendere possibile e più concreto il rifiuto della guerra.

Così si costruisce una Costituzione moderna che finalmente sia una mano tesa verso gli altri popoli, accettando da un lato le limitazioni nell' interesse della pace internazionale e riconoscendo dall'altro un' autorità superiore che dirima tutte le controversie.

L'attenzione sulla sovranità, del resto, non era nuova. Anzi era un motivo ricorrente nel pensiero di tutti coloro che, *fuori* dell'Assemblea Costituente e *prima* che iniziassero i lavori, riflettevano

sull'assetto nuovo e sui mezzi per realizzare un futuro di pace.

Già in precedenza la sovranità statale assoluta era individuata come causa principale dei conflitti e primo ostacolo alla pace, in linea col progetto che considerava il trasferimento di una parte della sovranità nazionale agli Stati Uniti d'Europa, unico strumento per promuovere la pace nel Continente sempre devastato dalle guerre.

Dunque il concetto di sovranità è un principio che deve essere affermato in Costituzione per chiarire la posizione della Repubblica italiana di fronte a quel grande movimento del mondo intero, che, *«per cercare di mettere la guerra fuori legge, tende a creare una organizzazione internazionale nella quale si cominci a vedere affiorare forme di sovranità differenti da quelle vigenti»*. E' interessante l'ultima affermazione, dove si prefigura la sostanziale modifica del concetto di sovranità e il delinearsi di una sua diversa configurazione come approdo di un percorso verso *forme di sovranità differenti* da quelle consuete.

Sovranità era pertanto un concetto ritenuto irrinunciabile; l'intensità e il valore con cui era sentito fino allora appare chiaro dagli interventi nei quali si insiste sulla *reciprocità* delle limitazioni.

Con l'espressione *“a condizioni di reciprocità”*, *«si vuole preconstituire nella Costituzione quasi un alibi di fronte alle altre nazioni con le quali l'Italia si trova in fase di trattative, per non accettare eventuali limitazioni di sovranità, se non a condizione di reciprocità»*.

Occorre dunque che l'Italia si trovi su un piano di parità rispetto agli altri Stati che concludono l'accordo. Non è quindi ammessa una limitazione della sovranità nazionale a cui non corrisponda un'analoga limitazione dell'altro Stato che stipula il trattato. Inoltre, si deve trattare di limitazioni della sovranità nazionale *«necessarie ad assicurare la pace e la giustizia fra le varie Nazioni»* e quindi a costruire un mondo più pacificato e più equo, grazie alla formazione o all'adesione, da parte dell'Italia, a *«organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»*.

Per riassumere, la seconda parte dell'articolo 11 ammette limitazioni di sovranità nazionale (ossia del potere dello Stato) laddove finalizzate a garantire la pace e la giustizia fra le Nazioni. Pertanto l'Italia, con la limitazione della propria sovranità, si impegna a salvaguardare le altre nazioni con le stesse volontà ed a sostenere quelle organizzazioni internazionali che promuovono la pace e la giustizia.

L'apertura verso l'esterno che trova qui il suo seme, non solo prefigura l'entrata dell'Italia nell'**ONU**, ma condurrà ad altri sviluppi importanti e significativi: l'**Europa**, in primo luogo, sicuramente compresa nella formula generale adottata dai Costituenti, per i quali il legame tra Stati e popoli all'interno del nostro Continente era scontato.

5. Sovranismo e nazionalismo: due concetti legati al populismo.

Nonostante la chiara disposizione costituzionale, in questi ultimi anni è riaffiorato (non solo in Italia) il tormentone dello “Stato sovrano”, che non può ammettere ingerenze estere nella propria politica interna, sia essa economica, sociale o monetaria.

➤ *Nazionalismo, sovranismo e populismo. Quale è il loro significato?*

Nel linguaggio politico corrente, **nazionalismo, sovranismo e populismo** tendono ad essere considerati sinonimi.

- Il **nazionalismo** -> è una ideologia che, per affermarsi, ha sempre avuto bisogno di un nemico esterno. Esalta il concetto di nazione e il sentimento di attaccamento alla patria. I suoi sostenitori pongono al centro del loro pensiero e della loro azione l'idea di nazione e di identità nazionale, intendendo la nazione come collettività depositaria dei valori propri di un popolo o di un'etnia, e riconducibili al patrimonio culturale acquisito attraverso uno specifico percorso storico;
- il **sovranismo** -> è un fenomeno più recente che ha bisogno di un nemico soprattutto interno. esprime una posizione ostile a progetti sopranazionali, sostenendo la preservazione o la riacquisizione della sovranità nazionale da parte di un popolo, in quanto il trasferimento di poteri e competenze a un livello sopranazionale costituirebbe un fattore di indebolimento dell'identità storica, di declino e svuotamento del principio di rappresentanza diretta intercorrente fra i cittadini e la classe dirigente politica-economica dello Stato;
- Il **populismo** -> è la tendenza di un movimento politico a rivolgersi direttamente al popolo, in quanto considerato come unico portatore di valori positivi in contrasto con quelli propri della classe dirigente dominante. costituisce un tratto comune sia del nazionalismo che del sovranismo, in quanto entrambi, per mobilitare i loro seguaci, hanno bisogno, come avviene per il populismo, di un riferimento diretto al popolo.

➤ *E quali sono le differenze?*

Il sovranismo si distingue dal nazionalismo in quanto rivendica solo l'importanza della sovranità politica ed economica dello Stato, senza alcun riferimento a una presunta superiorità di una cultura, di una razza, o di una nazione rispetto alle altre. Rispetto al nazionalismo e al sovranismo, il populismo è un connotato che caratterizza marcatamente le istanze del secondo, piuttosto che quelle del primo.

Il fenomeno del sovranismo di per sé non è nuovo. I movimenti che ad esso si ispirano hanno alcuni tratti in comune col nazionalismo:

- 1) in primo luogo credono di poter rinunciare alla democrazia rappresentativa e di poter instaurare, grazie alle nuove tecnologie dell'informazione, un regime di democrazia diretta;
- 2) in secondo luogo, sono anch'essi portatori dell'idea che la rinuncia anche solo a una parte della sovranità del Paese sia causa di conseguenze indesiderate per l'economia nazionale e di vantaggi per altri Paesi.

I movimenti sovranisti hanno raccolto un crescente "consenso", diventando un fronte del "malcontento". Sono inoltre riusciti a diffondere nell'elettorato più colpito dagli effetti della crisi economica la convinzione che le Istituzioni Comunitarie, in particolare la Commissione di Bruxelles e la Banca Centrale Europea, abbiano penalizzato l'economia nazionale e favorito quella di altri Paesi, in particolare quella della Germania. Questa idea ha spinto a far accettare al proprio

elettorato l'idea che una "piattaforma elettronica" potesse sostituire i parlamenti e restituire al popolo la sovranità perduta.

- L' affermazione dei movimenti sovranisti negli ultimi anni. Quali sono le cause?

Inanzitutto la crisi delle grandi ideologie che, tra il XIX e il XX secolo, si sono "avvicendate sulla scena mondiale con il loro bagaglio di promesse"; è accaduto infatti che le ideologie del liberalismo, del socialismo, del comunismo e del nazionalismo siano andate incontro a "clamorose sconfitte" e siano state sostituite, dopo il secondo conflitto mondiale, dal prevalere del socialismo riformista democratico, il quale è divenuto il pensiero politico dominante all'interno delle società ad economia di mercato rette da regimi democratici.

L' avvento della globalizzazione che, sebbene abbia coinvolto in un processo di crescita economica molti Paesi arretrati, ha però, nello stesso tempo, creato condizioni di disuguaglianza distributiva tra le economie integrate nel mercato internazionale e tra i gruppi sociali presenti in ognuna di esse. Il diffondersi e l'aggravarsi delle disuguaglianze hanno costituito la base sulla quale i movimenti sovranisti hanno potuto "perfezionare" la loro contrarietà a cedere parti della sovranità nazionale a istituzioni sopranazionali; essi infatti hanno potuto sostenere che i regimi democratici, aderendo alla logica della globalizzazione, hanno favorito al loro interno la formazione di oligarchie finanziarie separate dal popolo.

Inoltre, sempre secondo i movimenti sovranisti, i regimi democratici, aderendo a organizzazioni internazionali, hanno privato i loro popoli della possibilità di disporre degli strumenti necessari per difendere adeguatamente i loro interessi; ciò perché, i governi nazionali sono stati privati dell'indipendenza necessaria per stabilire da soli i termini in cui risolvere i problemi economici e sociali o quelli in materia di politica estera. In Europa, le critiche dei movimenti sovranisti sono state rivolte in modo particolare all'Unione Europea, soprattutto per la decisione di fare entrare nell'Unione i Paesi dell'Europa orientale dopo il crollo dell'Unione Sovietica; secondo i movimenti sovranisti, prima di decidere questo allargamento, la classe dirigente dominante a livello europeo avrebbe dovuto tenere presente che l'interesse dei "nuovi arrivati" era totalmente distante da quello dei sei Paesi che originariamente avevano firmato i grandi trattati del dopoguerra. In effetti, i Paesi dell' Est europeo avevano il prevalente interesse ad essere ammessi nell' Unione perché, senza condividere gli ideali dei Paesi fondatori, avevano bisogno di essere aiutati ed assistiti dopo il lungo dominio subito da parte dell'URSS; un fatto, quest'ultimo che, secondo i sovranisti, non ha tardato a causare effetti negativi nei confronti dei Paesi firmatari dei trattati originari, a causa della mancata creazione di un Europa federata.

Ma il problema che maggiormente ha contribuito all'affermazione dei movimenti sovranisti è stato quello dei migranti. Le migrazioni sono sempre esistite, ma "il fenomeno è andato progressivamente aumentando durante gli ultimi decenni del secolo scorso e ha raggiunto una brusca accelerazione nei primi due decenni del XXI secolo". Il fenomeno migratorio è infatti quello che, coniugandosi con gli effetti negativi della crisi economica, ha contribuito maggiormente alla diffusione dei movimenti sovranisti.

Contro gli immigrati, molti Paesi europei hanno rafforzato i controlli alle loro frontiere e qualcuno di essi ha persino eretto delle barriere per impedire l'accesso dei migranti ai loro territori; mentre in altri, come ad esempio l'Italia, alcuni partiti politici, aprendosi alle ragioni del sovranismo, non hanno tardato ad "impadronirsi del malumore nazionale per farne il cavallo di battaglia del loro

programma politico”, arrivando a sollecitare, in nome della difesa dell’identità, della cultura e delle tradizioni della nazione, manifestazioni xenofobe ed anche razziste nei loro elettori.

Non casualmente in Italia il fenomeno migratorio, anche se il numero dei migranti è assai contenuto rispetto a quello degli altri principali Paesi europei, viene percepito da parte dell’opinione pubblica con un grado di pericolosità due o tre volte superiore a quello reale:

- ❖ nel 2015, ad esempio, la popolazione straniera presente nel territorio nazionale ammontava al 7% di quella totale, ma la presenza di stranieri era invece ritenuta dagli italiani pari al 24%.

A quali pericoli il sovranismo può esporre il Paese?

A parte gli ideali che hanno portato l’Italia ad aderire ad organizzazioni internazionali sacrificando una qualche parte di sovranità su alcune materie, non si può prescindere dalla considerazione che il Paese ha necessità, non solo della solidarietà internazionale per risolvere alcuni dei suoi più immediati bisogni, ma anche di entrare a far parte di organizzazioni soprannazionali per affrontare i grandi problemi della pace e della guerra.

→ *L’Italia NON può accogliere le istanze sovraniste, soprattutto nella prospettiva del rilancio del processo di costruzione di un’Europa federata; ciò non significa comunque che si debba mettere a tacere ogni necessaria critica da rivolgere ai Paesi membri dotati del maggior peso economico-politico, i cui egoismi nazionali, oltre ad essere una delle cause principali della crisi economica, costituiscono l’ostacolo primo alla prosecuzione del processo di integrazione politica dell’Europa.*

6. Unità dell’art. 11 nelle sue successive formulazioni.

È interessante ripercorrere la storia dell’articolo 11 che conserva costantemente il suo **carattere unitario** in tutte le versioni adottate in Sottocommissione, in Commissione, in Assemblea.

Già la versione approvata per la prima il 3 dicembre 1946 mostra l’unità del discorso: «*La Repubblica rinuncia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie alla difesa e alla organizzazione della pace*».

- Nel testo che venne approvato all’unanimità in Sottocommissione neppure una virgola separa la rinuncia alla guerra dalle altre affermazioni.

Eppure si trattava di un testo che era strutturato su due commi (che subito alcuni proposero di fondere in un solo comma solo a fini di miglior comprensione):

- 1° «*Lo Stato rinuncia alla guerra come strumento di conquista o di offesa alla libertà degli altri popoli*».

- 2° «*Lo Stato consente, a condizioni di reciprocità, le limitazioni di sovranità necessarie all'organizzazione e alla difesa della pace*»

Il percorso verso l'**unico comma** è interessante.

In particolare affermando che i limiti necessari per garantire la difesa e l'organizzazione della pace si conciliavano meglio con il principio della collaborazione tra le nazioni, dato che quando si parla di 'organizzazione' si intende non semplicemente il fatto negativo dell'evitare le guerre, ma anche quello positivo di una collaborazione internazionale per il bene comune.

E' evidente che il fatto *positivo* - l'organizzazione per realizzare la pace (con le limitazioni che richiede) e la collaborazione delle nazioni - va strettamente insieme al fatto *negativo* dell'evitare le guerre. Sono affermazioni congiunte, non si possono separare.

Nel testo definitivo del Progetto di Costituzione che esce dalla **Commissione dei 75** nella seduta plenaria del 24 gennaio 1947, l'art. 11 presenta la medesima struttura rigorosamente unitaria. E tale unità conserva nel testo approvato dall'Assemblea Costituente in seduta plenaria il 24 marzo 1947:

- «*L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia per i popoli*», dove la variazione più significativa è la **sostituzione** del verbo *ripudia* al verbo *rinunzia*.

L'art. 11 dunque in tutti i passaggi mantiene la sua **unità**, confermata dalla punteggiatura: a dividere le parole sono usate soltanto le *virgole*, assolutamente necessarie in una disposizione così lunga; il punto non compare mai. Lo stesso *punto e virgola* compare in sede di revisione ad opera del *Comitato di redazione e coordinamento* che, oltre al mutamento di punteggiatura, ha portato altre varianti al testo della disposizione approvato dall'Assemblea, in particolare l'*aggiunta finale*, come risulta evidente dal confronto col testo pubblicato dell'art. 11 che oggi così è in vigore:

“L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento internazionale che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

L'approvazione finale avvenuta il **22 dicembre 1947** com'è noto, è stata complessiva.

- Nel concludere, un punto va fissato in modo sicuro: non vi sono tre commi nell'art.11, ma un comma solo nel quale è svolto un discorso unitario attraverso più proposizioni strettamente collegate.

Durante la Presidenza del Consiglio dell' on. **Massimo D'Alema** si è consumata in Europa sulle spoglie dell'ex Jugoslavia nel 1997 una delle 'guerre' più ripugnanti, nelle quali per la prima volta dopo il secondo conflitto mondiale viene bombardata una capitale europea. Il Presidente del Consiglio, on. Massimo D'Alema difese in Parlamento la partecipazione dell'Italia all'intervento armato ricordando appunto, con atteggiamento sicuro, la famosa tesi delle due parti dell'art.11.

Per la politica, nella coppia guerra-pace evidentemente il termine forte è il primo, il termine debole è il secondo. Ma una Costituzione rigida è fatta proprio per resistere agli interessi contingenti della politica e delle mutevoli maggioranze.

7. L'Italia e la guerra in Ucraina

Mentre il mondo guarda con dolore e preoccupazione alla guerra in Ucraina, in molti in queste ore si chiedono quale possa essere l'eventuale ruolo dell'Italia alla luce dell'articolo 11 della Costituzione italiana. Un'altra distinzione da fare poi, riguarda il tipo di intervento.

Diverse le opinioni in merito:

L'articolo 11 della Costituzione impone di *cercare una via diplomatica*. Ma va anche detto che in Italia, l'articolo 11 dispone il ripudio delle attività belliche come strumento di offesa, non come mezzo di difesa. "Un'aggressione come questa è di per sé la negazione del diritto internazionale e diventa difficile pensare a una condanna efficace attraverso le sole leve giudiziarie" *dice al Fatto Quotidiano il costituzionalista Antonio D'Andrea*. Qual è il vincolo costituzionale allora? *"Possiamo difenderci, ma non 'esportare' guerre, neanche quando riteniamo che sia una guerra giusta."*

Fornire armi comporta dare strumenti alla popolazione ucraina per difendere la loro vita, sottolinea **Sabino Cassese** ex giudice della Corte Costituzionale in un'intervista a La Stampa. *Si può pensare che non sia legittimo l'uso della forza in difesa dei diritti dell'uomo e della sua sopravvivenza?*

"Tacciano le armi" è il grido disperato di **Papa Francesco** che all'Angelus ha citato l'articolo 11 della Costituzione.

E sempre sull'onda del rifiuto del conflitto che l'articolo 11 pone tra le chiavi di volta dell'ordinamento, l'**Associazione Italiana dei Costituzionalisti** fa *richiesta di immediata cessazione delle operazioni di guerra e di ritorno nelle sedi del confronto politico e diplomatico*.

Si legge in www.editorialedomani.it, che *l'azione contro la Russia ha il suo fondamento nel diritto*. Anche se ripudiamo la guerra:

- Putin ha iniziato una guerra, ed è chiara a tutti la gravità del gesto, *che viola principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e da atti internazionali*: tra gli altri, astensione dall'uso della forza, inviolabilità delle frontiere, integrità territoriale degli stati.
- *La reazione dell'Unione europea si colloca nella cornice giuridica dei Trattati Ue*, che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di violazione dei principi fondanti, che l'Unione si prefigge di promuovere non solo nel proprio ambito, ma anche nel resto del mondo.
- *La Costituzione dispone che l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa, e non come mezzo di difesa*. La Carta dell'Onu sancisce il «diritto naturale» alla legittima difesa individuale o collettiva: l'Ue sta svolgendo un ruolo di garanzia anche di questo principio, e l'Italia agisce in conformità all'Unione.

Secondo quanto scritto in www.volerealaluna.it, (riportiamo qui il pensiero di **Loris Campetti**, però sintetizzato e in un diverso ordine, senza modificarne il significato) *siamo in guerra, nonostante l'articolo 11 della Costituzione*. Nel momento in cui si decide di inviare armi a un paese belligerante è ovvio che si entra a far parte dei paesi belligeranti. *Né con Putin né con la Nato*. Né né, ma anche sia sia. Sia con il popolo ucraino in fuga dalle bombe, sia con chi eroicamente manifesta a Mosca e San Pietroburgo contro la guerra di Putin. *La democrazia non si esporta, sta ai popoli liberarsi dalle tirannie e dai nazionalismi*. Vorremmo vederne di più di piazze piene di bandiere della pace, in tutto il mondo. Siamo in Europa e con l'Europa, ma vorremmo un'Europa libera dagli incubi atlantisti, un'Europa capace di fraporsi alle doppie follie, di svolgere un ruolo di mediazione, di spegnere il fuoco non di alimentarlo. *È che la guerra non è mai una soluzione, ed è facile farla esplodere ma difficilissimo farla terminare*. Le bombe uccidono la povera gente, uccidono i bambini che a Kiev e a Mosca, nel Donbass e a Roma piangono e ridono allo stesso

modo, le bombe costringono interi popoli alla fuga. Per aiutare gli ucraini oggi, come ieri altri popoli bombardati e in fuga, o bombardati mentre fuggono come i kosovari nel treno abbattuto dalle nostre armi intelligenti, servono politica, mediazione, diplomazia. Servono bende, ospedali, medicine, cibo, accoglienza. Non altre armi.

Tutti contributi interessanti che ci aiutano a riflettere sulla quotidianità, alla luce dell'Art. 11 della nostra Costituzione che, all'inizio di questo nostro lavoro, mai avremmo immaginato così (dolorosamente) attuale.

ISIS Leopoldo II di Lorena di Grosseto

Classe II BR

a.s. 2021/2022

Progetto coordinato dal prof. Bonifazi Emilio e dal prof. Granato Idelmo

Hanno realizzato questo lavoro gli allievi:

Baldon Filippo, Bellumori Filippo, Corchia Lorenzo, De Gregori Niccolò, Ferretti Miriam, Giardina Giuseppe, Guasconi Matteo, Malagoli Gregorio, Masetti Vittoria, Mazzucato Francesco, Panico Lina, Pittiglio Matteo, Porta Dylan, Scali Alessandro, Turetta Andrea, Uleri Gabriele.